

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA
REGOLAMENTO PER LE SAFEGUARDING POLICY

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 – Finalità	1
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 – Comportamenti rilevanti.....	2
Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere	3
Art. 5 – Natura delle disposizioni	3
Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy	3
TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE	4
Art. 7 – Composizione e nomina dell’Ufficio del Safeguarding Office	4
Art. 8 – Funzioni e facoltà dell’Ufficio del Safeguarding Office	4
Art. 9 – Rapporti con l’organizzazione federale e articolazioni dell’Ufficio	5
TITOLO III – SEGNALAZIONI.....	6
Art. 10 – Doveri di segnalazione.....	6
Art. 11 – Tutela del segnalante e whistleblowing.....	6
TITOLO IV – PROCEDURE	6
Art. 12 – Condizioni di procedibilità	6
Art. 13 – Iniziative in caso di conoscenza diretta	7
Art. 14 – Obbligo di riservatezza	7
Art. 15 – Procedimento disciplinare	7
TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA	7
Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento	7
Art. 17 – Safeguarding Plan e Duty Officer.....	7
Art. 18 – Seminari informativi.....	8
Art. 19 – Formazione obbligatoria.....	8
Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie.....	8

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito anche solo “FIDS”), in linea con gli indirizzi dell’International Olympic Committee (IOC), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del

Comitato Italiano Paralimpico e della World DanceSport Federation (WDSF), afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo, a tal fine, contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

2. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le misure di prevenzione e di contrasto di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente comma, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati FIDS, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIDS.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i Tesserati della FIDS, come previsti dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività federale, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive previste dall'art. 1, comma 13, dello Statuto federale.

3. Le condotte rilevanti, come previste dal successivo art. 3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:

- a) di persona;
- b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- 1) l'abuso psicologico;
- 2) l'abuso fisico;
- 3) le molestie e gli abusi sessuali;
- 4) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
- 5) l'abuso dei mezzi di correzione;
- 6) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").

2. A tal fine, vengono considerati:

- a) per "abuso psicologico", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
- b) per "abuso fisico", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;
- c) per "molestie o abusi sessuali", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;

- d) per “bullismo o cyberbullismo”, qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l’isolamento sociale del Tesserato;
- e) per “abuso dei mezzi di correzione”, la condotta che, trascendendo i limiti dell’uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall’ordinamento federale;
- f) per “omissione negligente di assistenza” (c.d. “neglect”), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere

1. I Tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:

- 1. riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- 2. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- 3. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- 4. porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
- 5. ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività sportive non sia usualmente frequentata;
- 6. prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- 7. spiegare in modo chiaro ai fruitori della sala preposta alle attività sportive, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

Art. 5 – Natura delle disposizioni

1. Le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento sono considerate illecito disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIDS, ferma restando l’integrazione di fattispecie costituenti reato.

Art. 6 – Conoscenza ed osservanza delle Safeguarding Policy

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi all'uopo preposti.

2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della FIDS. Gli organi territoriali della Federazione, le ASD/SSD e gli altri enti affiliati garantiscono la massima diffusione del Regolamento.

TITOLO II – COMPOSIZIONE, NOMINA E FUNZIONI DEL SAFEGUARDING OFFICE

Art. 7 – Composizione e nomina dell'Ufficio del Safeguarding Office

1. L'Ufficio del Safeguarding Office (di seguito anche solo "Ufficio" o "l'Ufficio") è composto da un numero tra tre e cinque componenti, ivi compreso il Presidente. Il Presidente e i componenti sono nominati dal Consiglio Federale tra persone di specchiata moralità, comprovata esperienza, nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo. In aggiunta, il Presidente deve essere scelto tra i professori universitari di ruolo. I componenti sono scelti secondo i requisiti e la procedura di cui all'apposito regolamento di selezione che sarà emanato dal Consiglio Federale.

2. Il Presidente e i componenti dell'Ufficio del Safeguarding Office durano in carica per il quadriennio olimpico. Presidente e componenti non possono essere revocati e/o sostituiti se non per giusta causa e previo parere vincolante dell'Ente Vigilante CONI.

3. L'Ufficio del Safeguarding Office adotta le proprie raccomandazioni mediante un collegio formato da tre componenti. All'apertura del procedimento, il Presidente designa il collegio ed eventualmente delega uno o più componenti allo svolgimento delle attività istruttorie. Tale provvedimento può essere adottato anche successivamente. I componenti del collegio operano in modo disgiunto negli accertamenti. L'adozione delle raccomandazioni avviene collegialmente. Le attività istruttorie possono altresì essere delegate a un Ufficio Istruttorio, ai sensi del successivo art. 9.

4. Il Presidente convoca l'Ufficio e presiede alle sue riunioni, può attribuire deleghe e funzioni, ivi comprese quelle di Vice-Presidente e Segretario, altresì con il compito di trasmettere alla Segreteria Federale le relative deliberazioni. Il Presidente ha poteri di deliberazione d'urgenza in caso di necessità e urgenza, fatto salvo la successiva ratifica da parte dell'Ufficio in occasione della prima riunione utile.

5. L'Ufficio può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento.

Art. 8 – Funzioni e facoltà dell'Ufficio del Safeguarding Office

1. L'Ufficio del Safeguarding Office riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art. 4, assumendo le conseguenti iniziative.

2. L'Ufficio del Safeguarding Office ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzione, con facoltà di:

- a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;
- b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici federali;
- c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;

- d) effettuare o richiedere ispezioni, eventualmente con l'assistenza o per il tramite della Segreteria Generale FIDS;
- e) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi federali, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
- f) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo.

3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, l'Ufficio Safeguarding Office ha facoltà di:

- a) formulare raccomandazioni di *quick response*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati;
- b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;
- c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.

4. Le raccomandazioni di cui al comma precedente sono trasmesse al Consiglio Federale per l'adozione. L'inosservanza delle raccomandazioni se adottate dal Consiglio costituisce illecito disciplinare, la cui responsabilità è accertata ai sensi del Regolamento di Giustizia.

5. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, l'Ufficio del Safeguarding Office informa l'Ufficio del Procuratore Federale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 11.

6. L'Ufficio del Safeguarding Office redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone al Consiglio Federale, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

7. L'Ufficio del Safeguarding Office può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP .

Art. 9 – Rapporti con l'organizzazione federale e articolazioni dell'Ufficio

1. In ogni caso, la Federazione garantisce il supporto alle attività dell'Ufficio del Safeguarding Office per il tramite della Segreteria Generale FIDS.

2. L'Ufficio del Procuratore Federale e l'Ufficio del Safeguarding Office collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza dell'Ufficio del Safeguarding Office esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 8 questo Ufficio rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore federale per competenza.

3. L'Ufficio del Safeguarding Office ha facoltà di avvalersi di esperti, le cui competenze appaiano opportune o necessarie in relazione a singole azioni o procedimenti. A tal fine, il Consiglio Direttivo Federale mette a disposizione un albo di consulenti composto da almeno tre professionisti.

4. L'Ufficio del Safeguarding Office può avvalersi di un Ufficio Istruttorio nominato dal Consiglio Direttivo Federale su proposta del medesimo Safeguarding Office. L'Ufficio Istruttorio del

Safeguarding Office è coordinato da tre coordinatori, ciascuno per area geografica. I componenti possono compiere ogni attività delegata dal collegio, ivi compresi accessi e ispezioni.

5. L'Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office cura i rapporti diretti con i Duty Office eventualmente attivati presso i Centri Federali e presso le Affiliate.

TITOLO III – SEGNALAZIONI

Art. 10 – Dovere di segnalazione

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Federale, direttamente o tramite l'Ufficio del Safeguarding Office.

2. L'Ufficio del Safeguarding Office procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Federale.

3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

Art. 11 – Tutela del segnalante e whistleblowing

1. La FIDS garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti, è facoltà del Segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse alla Procura federale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale della FIDS in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.

3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario Generale della FIDS al Presidente dell'Ufficio del Safeguarding Office e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

4. La FIDS garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure e i regolamenti federali, ivi compreso il Codice Etico e l'eventuale MOG adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

TITOLO IV – PROCEDURE

Art. 12 – Condizioni di procedibilità

1. L'Ufficio del Safeguarding Office viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) segnalazione;
- 3) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- 4) conoscenza a seguito di ispezione;

5) ricezione di segnalazione scritta inviata alla FIDS, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

Art. 13 – Iniziative in caso di conoscenza diretta

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, l'Ufficio del Safeguarding Office è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Federale. Questo ha, altresì, facoltà di assumere ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Federale.

2. Qualora il comportamento rilevato persista, l'Ufficio del Safeguarding Office dovrà:

- a) sul luogo di gara, investire la Direzione di Torneo, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
- b) durante allenamenti o raduni federali, investire i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili;
- c) in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore federale.

3. L'Ufficio del Procuratore federale e quello del Safeguarding Office possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

1. L'Ufficio del Safeguarding Office, l'Ufficio Istruttorio del Safeguarding Office e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

Art. 15 – Procedimento disciplinare

1. In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIDS. Gli esiti, se relativi a materie di competenza dell'Ufficio del Safeguarding Office, sono trasmessi all'Ufficio.

TITOLO V – INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 16 – Misure per la diffusione del presente Regolamento

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.

2. La FIDS ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività sportive (luogo di gara, luogo di allenamento).

3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio all'Ufficio del Safeguarding Office all'Ufficio e al Procuratore Federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 17 – Safeguarding Plan e Duty Officer

1. La FIDS adotta un Safeguarding Plan Generale e uno per ogni Centro Federale, ivi nominando un Duty Officer che riporta almeno trimestralmente e ogni volta che rilevi condotte rilevanti o rischi al

Segretario Generale. Il Safeguarding Plan è affisso presso il Centro e ne è garantita massima diffusione tra gli atleti che ivi si allenano.

2. Ogni Affiliata adotta un Safeguarding Plan e nomina un Duty Officer che riporta almeno semestralmente e ogni volta che rilevi condotte rilevanti o rischi al Segretario Generale e all'Ufficio Istruttoria del Safeguarding Office. Il Safeguarding Plan è affisso presso la sede dell'Affiliata, eventualmente anche tramite manifesti o altro materiale esemplificativo.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta illecito disciplinare.

Art. 18 – Seminari informativi

1. La FIDS promuove l'organizzazione di seminari informativi.

2. Il calendario degli incontri verrà pubblicato sui siti istituzionali della FIDS e dei Comitati Regionali FIDS e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali federali.

Art. 19 – Formazione obbligatoria

1. I Tecnici, i Dirigenti, i Preparatori Atletici, lo Staff Medico e gli appartenenti al Gruppo Arbitrale sono tenuti a prendere parte ai percorsi formativi organizzati.

2. È tenuto alla formazione chiunque collabori direttamente con la FIDS o con le Affiliate nella gestione delle attività sportive.

3. Ogni corso organizzato per trattare aspetti tecnici, logistici e organizzativi di eventi federali prevede un modulo di almeno un'ora di lezione circa la tematica della Safeguarding Policy.

Art. 20 – Disposizioni finali e transitorie

1. Gli obblighi di cui agli artt. 11, 17, commi 1 e 3, e 19 entrano in vigore dal 1 gennaio 2024.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera del Consiglio Federale o provvedimento equivalente.